



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

**LOGO E DENOMINAZIONE  
SOGGETTO ADERENTE**

**CONVENZIONE ADESIONE AL SERVIZIO DI STAZIONE UNICA APPALTANTE  
QUALIFICATA (S.U.A.) DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO PER AFFIDAMENTI  
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E CONCESSIONI**

Esente da bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. All. B) D.P.R. 26.10.1972 n. 642

**T R A**

La PROVINCIA DI BENEVENTO, con sede in Benevento in Piazza Castello- Rocca dei Rettori-  
Codice Fiscale 92002770623 nella persona del *Rappresentante Legale (o suo delegato)*  
\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_,  
nato/a \_\_\_\_\_, (\_\_\_\_) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, ivi per la carica domiciliato/a, a ciò abilitato/a  
dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000

**E**

Il COMUNE DI \_\_\_\_\_, ENTE \_\_\_\_\_ / (altro) \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ - CAP \_\_\_\_\_ (paese)  
\_\_\_\_\_ (sigla della Provincia), Codice Fiscale \_\_\_\_\_ e Partita Iva  
\_\_\_\_\_ nella persona del *Rappresentante Legale (o suo delegato)*  
\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_, (\_\_\_\_) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, ivi per la carica domiciliato/a, a ciò abilitato/a  
dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e dalla Deliberazione del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data  
\_\_/\_\_/\_\_\_\_.

**PREMESSO**

Che il d.lgs. 36/2023:

- è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
- all'art. 62, comma 1, statuisce che: *"Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori"*.
- All'art. 62, comma 2, statuisce che: *"Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate"*.

- all'art. 62, comma 6, statuisce che: *“le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:*
  - a. *procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;*
  - b. *ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;*
  - c. *procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;*
  - d. *effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;*
  - e. *eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;*
  - f. *eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);*
  - g. *qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.”*
- all'art. 1, comma 1, lett. i), dell'allegato I.1 definisce la centrale di committenza come *“una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza”;*
- all'art. 62, comma 7, statuisce che: *“le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:*
  - a. *progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;*
  - b. *progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;*
  - c. *progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;*
  - d. *istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;*
  - e. *eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g);”*
- all'art. 62, comma 10, statuisce che: *“le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.”;*

- all'art. 62, comma 18, statuisce che: *“la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c).”*
- all'art. 3, comma 5, dell'allegato II.4 statuisce che: *“ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi”.*
- All'art. 5 comma 5, dell'allegato II.4 statuisce che: *“Ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi”.*
- all'art. 3, comma 1, lett. z), dell'allegato I.1 statuisce che si intende per attività di committenza ausiliaria: *“le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:*
  - 1. infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;*
  - 2. consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;*
  - 3. preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;*
  - 4. gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”;*
- all'articolo 63, comma 1, statuisce che: *“fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo.”*
- all'articolo 63, comma 4, statuisce che: *“sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia -Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.”*
- l'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni”*, statuisce che: *“La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;*
- l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, statuisce che: *“con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui*

*all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose";*

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, *"Indizione Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie"*, ha disciplinato le attività e i servizi che la S.U.A. è tenuta a svolgere ed individuato gli Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante;
- l'art. 52 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, ha disposto che, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, *"i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia"*;
- la Provincia di Benevento, con specifico riferimento alle procedure finanziate in tutto o in parte con i già menzionati PNRR e PNC, supporta i Comuni non capoluogo di provincia e gli Enti della Provincia, per il tramite della propria stazione unica appaltante, al fine di assicurare che tali risorse vengano impiegate in modo efficace, trasparente e in tempi celeri;
- la Provincia di Benevento, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 27 del 27/05/2016 ha istituito la Stazione Unica Appaltante provinciale aperta all'adesione di tutti i Comuni, gli Enti della Provincia e/o soggetti ed ha approvato il regolamento per il funzionamento della stessa e lo schema di Convenzione con gli Enti aderenti;
- la Provincia di Benevento, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha approvato il nuovo regolamento (di seguito "Regolamento") per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Benevento e il nuovo schema di Convenzione con gli Enti aderenti;
- la Provincia di Benevento risulta essere Stazione Appaltante qualificata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a) e art. 3, comma 5, dell'allegato II.4 del D,Lgs. n. 36 del 2023;
- la stessa può svolgere le procedure di gara richieste da Comuni, Enti e/o soggetti aderenti, sia con sede nel territorio della Provincia di Benevento sia fuori dal territorio provinciale, nonché quelle assegnate d'ufficio da ANAC;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Ambito di operatività ed oggetto della Convenzione**

1. La Stazione Unica Appaltante Qualificata (di seguito "S.U.A.") della Provincia di Benevento (di seguito anche solo "Provincia") opera come stazione unica appaltante qualificata relativamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, commi 1 e 4, del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, svolgendo, in favore degli Enti che vi abbiano aderito (di seguito "Soggetti aderenti"), le attività di committenza di cui alle premesse, come esplicitate nel presente articolo e in quelli seguenti.
2. La presente Convenzione (di seguito "Convenzione") disciplina i rapporti tra la S.U.A. e Soggetti aderenti, per lo svolgimento delle procedure di affidamento di contratti per l'acquisto di beni, servizi o lo svolgimento di lavori per importi pari o superiori al limite di importo per

l'affidamento diretto o, per i soli lavori, superiori all'importo di cui all'art. 62, comma 1, del d.lgs. 36/2023.

3. Fermo restando quanto indicato al precedente comma 2, la presente Convenzione non si applica agli affidamenti per i quali risulti obbligatorio, per l'Ente aderente, ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore di riferimento.

## **Art. 2 - Principi generali**

1. L'esecuzione della Convenzione e lo svolgimento delle attività ivi disciplinate si conformano ai principi generali dell'azione amministrativa e, in particolare, ai principi di buon andamento, imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità.

## **Art. 3 - Decorrenza e durata della convenzione**

1. La Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima ed ha la durata di tre anni.
2. La Convenzione può essere rinnovata, con le medesime formalità, alla scadenza per un periodo non superiore a tre anni. La Convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Provincia di Benevento e dell'Ente aderente, contenenti la motivazione condivisa dalle parti.

## **Art. 4 - Organizzazione e dotazione strumentale della S.U.A.**

1. La S.U.A. opera presso gli uffici del Servizio di Staff – Appalti e Contratti della Provincia di Benevento, presso la sede operativa della Provincia di Benevento, l.go Carducci, 82100 Benevento.
2. La SUA si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del personale del Servizio di Staff 2. Appalti e Contratti, Stazione Unica Appaltante e del personale dei Settori della Provincia di Benevento nominati con apposito atto del Dirigente del Servizio ~~di Staff 2~~ Appalti e Contratti, previa individuazione da parte dei rispettivi Dirigenti.
3. La SUA può richiedere all'Ente aderente, se necessario, forme di collaborazione da parte di personale in possesso di competenze professionali adeguate. La SUA potrà ricorrere anche ad incarichi professionali e collaborazioni esterne nonché a prestazioni di servizio, ove ciò risulti necessario e/o opportuno.
4. Gli Enti aderenti possono prevedere di assegnare il proprio personale in distacco, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 (d'ora in poi il TUEL).
5. L'Ente aderente deve consentire l'utilizzo dei propri sistemi informatici in quanto utili allo svolgimento delle attività della SUA.

## **Art. 5 - Nomina dei soggetti Responsabili e relative comunicazioni**

1. Per ciascun affidamento svolto in applicazione della presente Convenzione:
  - a) l'Ente aderente nomina il Responsabile Unico del Progetto (RUP), che svolge le funzioni di cui all'articolo 15 del d.lgs. 36/2023 relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro pubblico e del servizio e della fornitura, che non siano specificatamente attribuite ad altri soggetti;
  - b) in caso di gara su delega, anche svolta per più Enti aderenti mediante suddivisione in lotti, la S.U.A. nomina il Responsabile del Procedimento (RP), che svolge le funzioni di cui all'articolo 6 della l. 241/1990, relativamente alla fase di gestione della procedura di gara, assicurando il corretto svolgimento delle attività di competenza della S.U.A., come previste nella presente Convenzione e nel nuovo Regolamento della SUA;
  - c) in caso di gara aggregata, la S.U.A. nomina il Responsabile Unico del Progetto (RUP), che svolge le funzioni di cui all'articolo 15 del d.lgs. 36/2023 relativamente alle fasi e alle

attività direttamente imputabili alla Stazione Unica Appaltante come previsto all'articolo 62 del d.lgs. 36/2023.

- d) Il RUP e l'RP coordinano le proprie attività e comunicano esclusivamente utilizzando il Portale messo a disposizione dalla S.U.A.

#### **Art. 6 -Raccolta dei fabbisogni e programmazione degli affidamenti.**

1. Per consentire alla S.U.A. di programmare le proprie attività e individuare possibili meccanismi di razionalizzazione degli acquisti, l'Ente convenzionato trasmette alla S.U.A., entro il 30 gennaio l'elenco degli affidamenti che intende effettuare tramite la S.U.A. nell'arco dell'anno, corredato da tutte le informazioni necessarie per la corretta predisposizione degli atti di gara, inclusa l'indicazione di eventuali scadenze temporali per l'avvio o la conclusione delle procedure, anche derivanti dalle condizioni poste da eventuali finanziamenti ottenuti.
2. Sulla base dei fabbisogni ricevuti, la S.U.A. condivide e definisce con gli Enti aderenti entro il **28 febbraio** di ogni anno l'elenco delle procedure che saranno svolte nell'arco dell'anno all'interno del quale sono indicate:
  - a) le procedure che saranno svolte nell'arco dell'anno;
  - b) le tempistiche stimate per ciascuna procedura;
  - c) eventuali scadenze da rispettare da parte degli Enti aderenti.
3. L'Elenco è definito sulla base dei seguenti criteri:
  - a) il tipo di procedura e il criterio di selezione delle offerte;
  - b) la possibilità di accorpare procedure relative a due o più Enti aderenti, in presenza di fabbisogni e scadenze omogenei;
  - c) eventuali condizioni di urgenza, purché compatibili con le tempistiche della procedura, con particolare riguardo ai casi in cui sia stata manifestata la necessità di rispettare eventuali tempi connessi all'impiego di finanziamenti ottenuti per la realizzazione degli interventi;
  - d) la priorità da accordare alle procedure di affidamento per le quali il ricorso alla S.U.A. sia obbligatorio, o comunque l'Ente aderente non possa procedere direttamente, rispetto ai casi in cui non lo sia.
4. Nell'arco dell'anno la S.U.A. è comunque disponibile a valutare eventuali richieste non previste nell'Elenco condiviso, ai fini dell'aggiornamento dello stesso, ove compatibili con le procedure già calendarizzate e tenuto conto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo.

#### **Art. 7 - Progettazione della gara e avvio del procedimento.**

1. Con riferimento alle procedure inserite nell'Elenco, la S.U.A. e l'Ente aderente avviano l'attività di collaborazione volta a definire il contenuto degli atti di gara, nei tempi previsti e secondo le rispettive competenze, come definite Regolamento e dalla presente Convenzione.
2. Quando gli atti di gara sono stati definiti, la S.U.A. li trasmette all'Ente aderente per l'approvazione, secondo le procedure applicabili da parte di ciascun Ente.
3. L'Ente aderente trasmette quindi alla S.U.A. la "Richiesta di avvio della procedura"/"Conferma degli atti di gara", corredata dalla Determina a contrarre, sottoscritta.
4. La S.U.A. procede quindi alla sottoscrizione degli atti di gara ed alla relativa pubblicazione, o alla trasmissione degli Inviti, a seconda del tipo di procedura.
5. Lo svolgimento della procedura di affidamento è quindi gestito dalla S.U.A., con la collaborazione dell'Ente aderente, sulla base del riparto di competenze definito dai successivi artt. 8 e 9.

#### **Art. 8 - Attività di competenza della Stazione Unica Appaltante**

1. Alla SUA della Provincia di Benevento, nei rapporti con l'Ente aderente, disciplinati dalla presente Convenzione, sono attribuite le competenze di cui all'art. 7 del Regolamento.

## **Art. 9 -Attività di competenza dell'Ente aderente**

1. All'Ente aderente, nei rapporti con la SUA, disciplinati dalla presente Convenzione, sono attribuite le competenze di cui all'art. 8 del Regolamento.

## **Art. 10 - Procedure aggregate ed eventuali ulteriori attività della S.U.A.**

1. In caso di svolgimento di procedura aggregata, volta a soddisfare i fabbisogni di due o più Enti aderenti, la S.U.A. coordina la fase di preparazione degli atti di gara, assicurando la collaborazione degli Enti aderenti interessati, al fine di assicurare che gli atti di gara siano conformi alle esigenze di ciascuno.
2. La S.U.A. può decidere di non procedere allo svolgimento di una procedura aggregata, in caso di mancato o insufficiente accordo fra gli Enti aderenti interessati.
3. Si applicano i commi 7, 12 e 13 dell'articolo 62 del d.lgs. 36/2023 e i pertinenti articoli previsti dalla presente Convenzione, con riferimento a tutti gli Enti aderenti interessati alla procedura.
4. L'onere del rimborso delle spese di pubblicazione, per il contributo ANAC e per gli incentivi tecnici è ripartito tra gli Enti medesimi proporzionalmente al peso percentuale della parte di affidamento di propria competenza, sul complessivo importo a base di gara.

## **Art. 11 - Interventi finanziati attraverso il PNRR o il PNC**

1. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), si osservano queste disposizioni aggiuntive:
  - a. è responsabilità dell'Ente aderente comunicare alla S.U.A. se un determinato intervento sia finanziato in tutto o in parte con le suddette risorse e condividere con la S.U.A. i documenti di finanziamento, nonché i dati e le informazioni necessarie per assicurare che le procedure siano progettate e svolte in conformità a quanto richiesto dalla normativa rilevante e dalle condizioni di finanziamento;
  - b. la S.U.A. tiene conto delle tempistiche stabilite dai finanziamenti nella definizione del Calendario degli affidamenti e nello svolgimento delle procedure, al fine di assicurare il rispetto delle scadenze rilevanti;
  - c. nella definizione degli atti di gara la S.U.A. e l'Ente aderente, ciascuno per le proprie competenze, garantiscono la conformità degli atti di gara ai requisiti normativi rilevanti, tra cui in particolare l'inserimento dei criteri premiali indicati dal legislatore per la promozione delle pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici di cui agli artt. 47 e segg. del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, nonché il premio di accelerazione e le penali per i ritardi previsti rispettivamente dall'art. 50 e dell'art. 47 del d.l. 77/2021;
  - d. all'atto di approvazione degli atti di gara, l'Ente aderente verifica la conformità degli stessi rispetto alle condizioni di finanziamento;
  - e. l'Ente aderente nomina il RUP che svolge le funzioni di cui all'art. 48, comma 2 del d.l. 77/2021 e, in caso di sua inerzia, assicura che sia esercitato il potere sostitutivo di cui all'art. 50, comma 2 del d.l. 77/2021;
  - f. l'Ente aderente convoca la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della l. 241/1990, nei casi in cui sia richiesta per l'approvazione del Progetto da porre a base di gara;
  - g. in caso di svolgimento di procedure negoziate di cui all'art. 76 del Codice appalti nei casi previsti dall'art. 48 del D.L. 77/2021, l'avviso di cui all'art. 48 comma 3 è pubblicato dall'Ente aderente sul proprio sito istituzionale.

## **Art. 12- Spese di funzionamento e rapporti finanziari**

1. Le risorse finanziarie per la gestione delle attività della SUA della Provincia di Benevento

- sono a carico degli Enti Aderenti, anche per singole procedure di gara e in caso di supporto.
2. Ciascun Ente aderente contribuisce al funzionamento della SUA, così come meglio specificato nei successivi comma, a mezzo di una QUOTA FISSA su base annua in funzione del proprio numero di abitanti e a mezzo di QUOTE VARIABILI in funzione dell'importo a base di gara o del valore della concessione.
  3. Ciascun Ente aderente entro il 31 gennaio di ciascun anno dovrà impegnare e pagare alla SUA, una quota fissa in funzione del numero di abitanti così fissata:
    - € 0,40 per abitante per i primi 1.000 abitanti, ulteriori € 0,30 per ogni abitante da 1.001 a 3.000 abitanti, ulteriori € 0,20 per ogni abitante da 3.001 a 5.000 abitanti, ulteriori € 0,10 per ogni abitante oltre i 5.000, per un massimo di € 2.000,00;
    - € 0,05 per abitante nel caso di Enti territoriali sovraordinati (gli abitanti si calcolano sommando tutti gli abitanti dei comuni ricadenti nel territorio di competenza). per un massimo di € 2.000,00
    - € 2.000,00 per le società partecipate e nel caso di Enti non soggetti al T.U.E.L.;

Nei casi non ricadenti nei precedenti punti si provvederà a determinare la quota fissa tenendo conto di eventuali particolari condizioni sottoponendo la proposta al Consiglio Provinciale.
  4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ciascun Ente aderente, partecipa alle spese sopportate dalla medesima per il funzionamento della S.U.A. anche in base a:
    - una “quota variabile” pari allo 0,20% dell'importo complessivo di ciascuna procedura da affidare con il criterio del Prezzo più basso (PPB) e pari allo 0,40% dell'importo complessivo di ciascuna procedura da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), con una tariffa minima di euro 500,00 in caso di PPB e di euro 1.000,00 in caso di OEPV ed una tariffa massima di euro 5.000,00.
  5. Gli importi di cui ai commi 3 e 4 corrispondono forfettariamente a tutte le spese per l'affidamento del contratto, comprese quelle per l'eventuale utilizzo di sale riunioni, apparecchiature informatiche hardware e software, materiale di cancelleria, spese di spedizione, spese per il personale.
  6. L'Ente aderente, per ciascuna procedura di affidamento dovrà impegnare a favore della SUA una quota per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 4 del D.lgs. 36/2023, così fissata:
    - a. per lavori e le concessioni di lavori e/o servizi:
      - 0,30 % per importi inferiori ad € 150.000,00
      - 0,28 % per importi ricompresi tra € 150.000,00 ed inferiori ad € 1.000.000,00;
      - 0,25 % per importi ricompresi tra € 1.000.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria;
      - 0,22 % per importi pari o superiori alla soglia comunitaria;
    - b. per servizi e forniture:
      - 0,30 % per importi inferiori ad € 40.000,00;
      - 0,28 % per importi ricompresi tra € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00;
      - 0,25 % per importi ricompresi tra € 150.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria;
      - 0,22 % per importi pari o superiori alla soglia comunitaria;
  7. Nel caso in cui l'Ente Aderente, sulla singola procedura di affidamento relativo anche a concessioni, richieda servizi di attività di supporto ausiliario, dovrà impegnare a favore della SUA, in funzione delle attività svolte, una quota variabile tra lo 0,50 e l'1,00% dell'importo dell'intervento per ogni singola attività ausiliaria richiesta, come di seguito:
    - a. supporto alle attività di progettazione e programmazione:
      - 1,00 % per importi lavori/servizi inferiori ad € 150.000,00 / 40.000,00;
      - 0,80 % per importi lavori/servizi ricompresi tra € 150.000,00 / 40.000,00 ed inferiori ad € 1.000.000,00 / 150.000,00
      - 0,60 % per importi ricompresi tra € 1.000.000,00 / 150.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria;



- 0,50 % per importi pari o superiori alla soglia comunitaria;
  - b. supporto alle attività di direzione e gestione del contratto:
    - 1,00 % per importi lavori/servizi inferiori ad € 150.000,00 / 40.000,00
    - 0,80 % per importi lavori/servizi ricompresi tra € 150.000,00 / 40.000,00 ed inferiori ad € 1.000.000,00 / 150.000,00
    - 0,60 % per importi ricompresi tra € 1.000.000,00 / 150.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria;
    - 0,50 % per importi pari o superiori alla soglia comunitaria;
  - c. supporto alle attività di rendicontazione e monitoraggio:
    - 1,00 % per importi lavori/servizi inferiori ad € 150.000,00 / 40.000,00;
    - 0,80 % per importi lavori/servizi ricompresi tra € 150.000,00 / 40.000,00 ed inferiori ad € 1.000.000,00 / 150.000,00
    - 0,60 % per importi ricompresi tra € 1.000.000,00 / 150.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria;
    - 0,50 % per importi pari o superiori alla soglia comunitaria.
8. Nel caso in cui l'Ente Aderente richieda qualsiasi altra attività di supporto e attività di assistenza tecnico-amministrativa non disciplinata in precedenza, le stesse dovranno concordarsi preventivamente con la SUA con atto aggiuntivo alla convenzione ovvero con apposito disciplinare di incarico che definisce la natura, le modalità e le tempistiche dell'incarico nonché i costi specifici a carico dell'Ente aderente. La SUA si riserva, altresì, sulla base dell'esperienza pregressa di approvare annualmente un tariffario per i servizi aggiuntivi a richiesta.
  9. Le somme assegnate alla SUA da parte dell'ente aderente saranno individuate preventivamente da parte del medesimo ente:
    - a) relativamente alle somme di cui al precedente comma 3, a mezzo di adozione di formale atto di impegno entro il 31 gennaio di ciascun anno;
    - b) relativamente alle somme di cui ai precedenti comma 4, 6 e 7), nei quadri economici di progetto o in altro elaborato o atto formale da riportarsi precisamente nella determina a contrarre.
  10. Le somme assegnate alla SUA da parte dell'ente aderente dovranno essere liquidate e pagate:
    - a) relativamente alle somme di cui al precedente comma 3, entro il 28 febbraio di ciascun anno;
    - b) relativamente alle somme di cui ai precedenti comma 4, 6 e 7 entro 30 giorni dalla determina di presa d'atto dell'aggiudicazione; la mancata effettuazione di detto pagamento può impedire agli enti aderenti di accedere ai servizi offerti dalla SUA ed alla delega di successive procedure di gara ed altre attività.
  11. Le somme spettanti alla SUA, secondo quanto previsto dal presente articolo, dovranno essere corrisposte dall'Ente Aderente a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c intestato alla Provincia di Benevento il cui IBAN sarà comunicato dalla SUA all'Ente aderente, con obbligo di specificare la causale dei versamento e di comunicare l'avvenuta esecuzione del bonifico. Trattandosi di attività funzionale della Provincia, le somme corrisposte dagli Enti Aderenti non saranno assoggettate ad I.V.A.
  12. Rimangono a carico dell'Ente Aderente:
    - a. le eventuali spese relative alla pubblicazione degli avvisi o bandi di gara e dei relativi esiti e il contributo ANAC;
    - b. le eventuali spese per le commissioni giudicatrici;
    - c. quanto eventualmente dovuto a titolo di spese legali qualora dalla procedura di gara scaturisca un contenzioso;
    - d. quant'altro non previsto a carico della S.U.A. nella presente Convenzione.
  13. Le spese eventualmente anticipate dalla SUA per le incombenze indicate al punto che precede

devono essere rimborsate, da parte dell'Ente aderente, entro trenta giorni dalla data della richiesta corredata dal consuntivo delle spese medesime.

#### **Art. 13 - Recesso e risoluzione**

1. L'Ente Aderente potrà recedere in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo, dandone comunicazione alla Provincia, con preavviso di almeno quindici giorni. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a gare già indette.
2. La Provincia potrà recedere in qualsiasi momento con apposito Decreto Presidenziale per reiterate inadempienze dell'Ente Aderente alle previsioni del presente regolamento, per gravi impedimenti che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto convenzionale, per sopravvenuti interessi pubblici preminenti. Il recesso dovrà essere comunicato all'Ente Aderente, con preavviso di almeno quindici giorni. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a gare già indette.
3. In ogni caso, lo scioglimento della Convenzione potrà avvenire previo regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della medesima.

#### **Art. 14 - Non esclusività**

1. L'adesione alla presente convenzione non comporta l'obbligo per l'Ente aderente di ricorrere esclusivamente alla S.U.A. per ogni procedura di acquisizione, potendo ricorrere anche ad altre soluzioni previste dalla vigente normativa.

#### **Art. 15 - Prevenzione della corruzione**

1. La Provincia e l'Ente convenzionato reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, lealtà, trasparenza, correttezza e riservatezza.
2. L'Ente aderente si impegna a segnalare alla S.U.A. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.
3. Nell'espletamento delle attività di centrale di committenza la Provincia è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima nonché al regime dei controlli interni adottato dal Consiglio Provinciale.
4. Le attività della SUA sono svolte nel rispetto delle disposizioni della normativa anticorruzione, nonché in conformità alla sezione 2 "Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione" – sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Provincia.

#### **Art. 16 - Collaborazione nei contenziosi instaurati da terzi**

1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento rimangono affidate all'Ente Aderente. La SUA resta responsabile dei contenziosi riferiti alle fasi strettamente riconducibili all'espletamento formale della procedura di gara e comunque per gli adempimenti di propria competenza. In ogni caso ognuna delle parti resta responsabile degli atti di rispettiva competenza e si fa carico dei rispettivi oneri.
2. Gli Enti aderenti, in ogni caso, valutano, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo /coordinare le difese.
3. La S.U.A. e l'Ente aderente collaborano al fine di fornire all'altra ogni dato o informazione utile al fine della difesa in giudizio.

4. Ove possibile, le spese del giudizio sono condivise in funzione della titolarità della competenza.
5. L'Ente aderente e la SUA assicurano, in ogni caso, la propria rispettiva collaborazione in ogni fase del pre-contenzioso e contenzioso e forniscono il supporto tecnico giuridico utile per la difesa in giudizio.

#### **Art. 17 - Definizione delle controversie tra le Parti**

1. Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione che non potranno essere risolte in via amichevole, è competente il Foro di Benevento.

#### **Art. 18 - Rinvio e adeguamento normativo**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione trovano applicazione le disposizioni del nuovo Regolamento sul funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Benevento al quale espressamente le parti rinviano.
2. Trovano applicazione, altresì, le disposizioni del d.lgs. 36/2023 e del d.lgs. 267/2000, nonché agli altri atti richiamati nelle premesse e alla normativa applicabile in materia di PNRR e PNC, ove rilevante.
3. Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti al d.lgs. 36/2023 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti agli appalti e ai contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni e/o integrazioni sopravvenute.
4. Qualora, per effetto delle disposizioni sopravvenute, si renda necessario disciplinare nuovamente una o più clausole di cui alla presente Convenzione, per renderle coerenti con la normativa vigente, entrambe le parti possono proporre le modifiche o integrazioni all'altra parte, al fine di addivenire ad un accordo da sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi competenti.

#### **Art. 19 - Registrazione**

1. La Convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. La Convenzione potrà essere registrata in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

#### **Art. 20 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei dati contenuti nella presente convenzione per le sole finalità connesse agli adempimenti degli obblighi pattuiti nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato e integrato dal D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679 e smi.
2. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli Enti aderenti per i soli fini istituzionali assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia. Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei rispettivi dati personali per le finalità di cui alla presente Convenzione.
3. L'Ente aderente, con la sottoscrizione della presente Convenzione, autorizza il trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla SUA, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica in rete, ovvero riferibili alle pubblicazioni di legge e/o previste dal Codice dei Contratti Pubblici.
4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Ente aderente designa altresì la SUA quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28, Reg. UE 2016/679, con riferimento a tutti i dati personali relativi alle procedura di gara, delegate alla SUA medesima,

compresi quelli comunicati e/o resi noti dagli operatori economici. I dati di cui la SUA verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara delegate, compresi gli atti connessi e consequenziali. La SUA si impegna a trattarli nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento UE 2016/679, assicurando la presenza di misure tecniche, organizzative e di sicurezza adeguate.

5. I dati saranno trattati da soggetti incaricati sia mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea che elettronica e sono archiviati anche mediante procedure informatizzate, che ne garantiscano la riservatezza. Il trattamento viene effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate e sono utilizzati standard di sicurezza elevati; vengono usate tecnologia ed applicativi correnti e i dati non sono oggetto di profilazione.

Letto, approvato e sottoscritto con firme digitali.

**PROVINCIA DI BENEVENTO**

**SOGGETTO ADERENTE**